

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

I SEZIONE LAVORO

R.G. 34052 2022

Promosso da

CARMELO MORABITO

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALL'UDIENZA DEL 30.3.2023

Innanzi al giudice dott.ssa Maria Casola

è comparso l' avv. Alessia PATE VINCENZO per parte ricorrente.

Nessuno è presente per il convenuto sino alle 12.15.

Il difensore deposita certificato medico giustificativo dell'assenza della parte.

Inoltre, impugna tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto e richiesto e ribadisce la richiesta di cui al ricorso di chiamata in giudizio degli eventuali controinteressati.

In ogni caso, insiste e conferma le richieste istruttorie di cui al ricorso.

In subordine, chiede rinvio discussione con termine per note.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Quindi da' lettura della seguente ordinanza:

letti gli atti e valutate le richieste avanzate in udienza;

considerato che la domanda attorea, investendo un rapporto giuridico plurisoggettivo,

richiede la necessaria integrazione del litisconsorzio nei confronti dei soggetti cd.

controinteressati, cioè di coloro che, collocati nella graduatoria impugnata in posizione favorevole, per l'effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, ne subirebbero necessariamente gli effetti, in termini di variazione della loro posizione in graduatoria;

dato atto che in ricorso è stata correttamente avanzata tale richiesta di autorizzazione alla notifica degli atti;



ritenuta la sussistenza di circostanze particolari che consigliano di ricorrere alla forma speciale di notifica di cui all'art. 151 cpc - stante il notevole numero di destinatari e le esigenze di celerità connesse all'oggetto del giudizio - mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI degli atti introduttivi e del presente provvedimento;

ritenuto, quindi, necessario ordinare alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cpc, nei confronti dei docenti controinteressati, indicati in ricorso;

considerato che, venendo nel caso di specie in rilievo l'applicazione dell'art. 151 cpc, non si applicano in via diretta le prescrizioni dell'art. 150 cpc, e, se necessario, potrà comunque farsi eventuale riferimento a quanto previsto nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019;

visto l'art. 102 c.p.c.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dei docenti indicati, attraverso la notifica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente, del verbale di udienza e degli atti introduttivi. Assegna allo scopo alla parte ricorrente termine perentorio di 40 giorni da oggi per perfezionare tale notifica

Fissa, quindi, l'udienza di discussione per il 6.7.2023 , con deposito

telematico, da parte della difesa attorea, degli atti dimostrativi della ritualità della notifica almeno 10 giorni prima dell'udienza e con termine per note finali fino a 10 giorni prima.

DISPONE

che detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno dell'udienza sopra indicata per il deposito telematico delle predette note di trattazione scritta

AVVERTE



- che entro 30 giorni dalla predetta data di udienza verrà adottato il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che il mancato deposito delle note di trattazione scritta equivale alla mancata comparizione del difensore all'udienza.

Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta; attesa deposito note".

IL GIUDICE

